



Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4015/S.G./B./ Comparto Sicurezza, Comparto Ministeri ed Enti, Dirigenza
URGENTISSIMO

Trani, li 10 Febbraio 2018

Al Direttore i. m. presso la Casa Circondariale
dottorssa Rosa MUSICCO
FOGGIA

Al Signor Presidente della Seconda Sezione
Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Piazza Massari, 6 cap. 70122 Città di
BARI

(provvedimento trattato ex art. 52 DLGS 30.6.2003 n. 196)

Settore IV delle Relazioni Sindacali del D.A.P.
Settore Sanitario Polizia Penitenziaria
Settore del Contenzioso DAP
Largo Luigi Daga, 1 cap. 00164 ROMA

Al Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria
Settore 1^a Affari Generali Ufficio delle Relazioni Sindacali
Settore del Contenzioso
Corso Alcide De Gasperi, 309 cap. 70100 BARI

E, p. c.;

All'Ufficio Legale Nazionale CO.S.P.
Avvocati del Foro di ROMA e TRANI Loro Sedi

Oggetto: Casa Circondariale Foggia. Aggiornamento dell'Organizzazione del Lavoro. Informativa di cui all'atto n. 969/SP del 18.01.2018 a firma della dottorssa Rosa Musicco, attualmente Datore di Lavoro in missione.

Rispetto dell'Ordinanza/Sentenza n. 00457/2014 REG. PROV. CAU. n. 00903/2014 REG. RIC. del 05.03.2015; Successiva Sentenza n. 670/2015 Reg. Prov. Coll. e n. 00903/2014 Reg. Ric. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda, sede di Bari a favore dell'Assistente Capo di Polizia Penitenziaria omissis. Condanna l'Amministrazione Penitenziaria alla sanzione euro 1000,00 + ulteriori spese, a rimuovere il danno arrecato al dipendente.

Gentile direttore in missione.

Il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Seconda di Bari, sul caso **omissis** ha già condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in euro 1000,00, oltre accessori di legge e rimborso CU per aver tentato di spostare il dipendente dalla Sala Colloqui Avvocati-Magistrati in altro settore operativo in presenza di documentate esigenze sanitarie e specialistiche.

Tale Ordinanza/Sentenza era già stata dal dipendente **omissis** Assistente Capo del Corpo della Polizia Penitenziaria vinta con precedente Ordinanza d n. 00457/2014 REG. PROV. CAU. e n. 00903/2014 REG. RIC. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, depositata in cancelleria il 31/7/2014.

Un eventuale ulteriore unilaterale movimentazione del dipendente, come si raccoglie dall'informativa n. 969/SP del 18.01.2018 PUNTO 7 (Mobilità Interna art. 9 comma 1 ANQ 22.03.2004 lettera a) Addetto colloqui avvocati-magistrati ogni due (2) anni; obbligherebbe il Sindacato COSP a tutela del dipendente, attivare le procedure legali anche penali per la violazione dell'Ordinanza Sentenza appena citata con eventuale ulteriore risarcimento danni arrecati o arrecando al dipendente di che trattasi che qui si costituisce per ogni tutela di parte.

Giova in tal senso a maggiore chiarezza espositiva che il dipendente su Ordine/Sentenza della Magistratura Amministrativa è stato definitivamente Assegnato nella postazione Sala colloqui Avvocati e Magistrati, altre postazioni non potranno mai più essere accreditate all'Assistente **omissis**, pena, applicazione sanzioni effetti di legge per le eventuali violazioni e i danni prodotti e producendo.

In tal senso, la invito/difido a revocare la disposizione sulla postazione (Sala Colloqui Avvocati-Magistrati), salvo il voler aggiungere, come carico di lavoro, una ulteriore unità a supporto dell'Ass. Capo **omissis** che resta fisso, ad integrazione dell'atto n. 969/SP del 18.01.2018. Appare superfluo dover ricordare a codesta Direzione, i doveri, senza ulteriore indugio, di attuazione rispetto ad una Sentenza/Ordinanza datata e pubblica del TAR a **salvezza illimitata**.

Cortesi saluti: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE C.O.S.P.

Domenico MASTRULLI